

Istanza di autotutela - Risoluzione n. 65/E/2020

Risoluzione n. 65/E/2020

Istanza di autotutela CFP

Consente la revisione **dell'esito di rigetto o dell'entità** del contributo erogato sulla base di un'istanza **validamente inviata** all'Agenzia delle entrate entro il 13 agosto 2020 (24 agosto per gli eredi).

Inoltrabile direttamente dal contribuente o dall'intermediario incaricato

Secondo il modello approvato con provvedimento dell'agenzia delle entrate **del 10 giugno 2020**.

Insieme al modello dell'istanza, occorrerà inviare una **nota** con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell'errore.

Il modello dell'istanza va trasmesso via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di PIVA), **firmata digitalmente** dal soggetto richiedente ovvero dall'intermediario indicato nel riquadro dell'impegno alla trasmissione presente nell'istanza.

Le direzioni provinciali dell'agenzia delle entrate, prese in carico le istanze di autotutela, le esamineranno puntualmente, valutando le motivazioni presentate dagli utenti e verificando la coerenza dei dati contabili, dichiarati nelle istanze presentate, con gli elementi informativi presenti in anagrafe tributaria e l'eventuale documentazione prodotta dal contribuente

Notifica diniego motivato

Mandato di pagamento del CFP spettante

Impugnabile, esclusivamente per vizi propri, presso la CTP competente